



# REALE MUTUA

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828  
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11  
10122 Torino (Italia) - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale  
e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N.9806  
Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di  
assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo  
Assicurativo Reale Mutua, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi.

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/49 - Gazz. Uff. 25/2/49 N. 46

PROGRAMMA AZIENDE

POLIZZA FIDEJUSSORIA  
PER LA CAUZIONE  
PROVVISORIA

ASSICURAZIONE CAUZIONI

**POLIZZA FIDEJUSSORIA** prevista ai sensi dell'Art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (a corredo delle Proposte di cui all'art. 183 comma 15 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii), e da rilasciarsi ai sensi dell'Art. 93 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

**SCHEMA TIPO 1.1  
SCHEDA TECNICA 1.1**

**GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.1 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia fidejussoria n. 2023/50/2667049	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.) AGENZIA DI JESI - 642
---	--

Contraente (Obbligato principale) APRA S.P.A.	C.F./P.I. 02043510425/02043510425
--	--------------------------------------

Sede JESI	Via/p.zza n.civico VIA BRODOLINI 12	Cap 60035	Prov. AN
--------------	--	--------------	-------------

Stazione Appaltante (Beneficiario) PROVINCIA DI RIMINI	Sede VIA DARIO CAMPANA 64 - 47922 RIMINI (RN)
---	---

Data Presentazione Proposta 05/05/2023	Mandato al prosieguo dell'iter autorizzativo
---	--

Descrizione opera PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER IL PROGETTO DENOMINATO: RIMINI DIGITAL INNOVATION COMMUNITY - L'ECOSISTEMA TECNOLOGICO, INNOVATIVO E DIGITALE DELLA PROVINCIA DI RIMINI	Luogo di esecuzione PROVINCIA DI RIMINI
---	--

Costo complessivo massimo previsto dell'investimento 4.797.168,04	Somma garantita 2% costo compl. previsto dell'investimento 95.943,36
---	---

Data inizio garanzia fidejussoria v. art. 2 Schema Tipo 1.1	Data cessazione garanzia fidejussoria v. art. 2 Schema Tipo 1.1
--	--

**PREMIO PER IL PERIODO DAL 05/05/2023 AL 04/11/2023 EURO 480,00**

Emessa in quattro copie ad un solo effetto in Jesi li 04/05/2023

Il Contraente  
**APRA spa**  
Via Brodolini 12 - Tel. 0731.22911  
60035 JESI (AN)  
C.F. e P.IVA 02043510425

SOC. REALE MUTUA DI ASS.NI  
Il Garante  
Agenzia Jesi  
SIDERI & GIOACCHINI SNC

☐ Copia per la Stazione Appaltante ☐ Copia per il Garante

☒ Copia per il Contraente

☐ Copia per l'Agenzia





# REALE MUTUA

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828  
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11  
10122 Torino (Italia) - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale  
e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N.9806  
Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di  
assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo  
Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

PROGRAMMA AZIENDE

POLIZZA FIDEJUSSORIA  
PER LA CAUZIONE  
PROVVISORIA

ASSICURAZIONE CAUZIONI

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/49 - Gazz. Uff. 25/2/49 N. 46

## SCHEMA TIPO 1.1

## GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA

### Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti e conseguenti alla presentazione della proposta di cui all'Art.183 comma 15 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

### Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- decorre dalla data di presentazione della Proposta di cui all'Art.183 comma 15 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;
- ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data su indicata;
- cessa automaticamente qualora, prima della scadenza del termine di cui al punto b) che precede, la Proposta, presentata alla Stazione Appaltante dal Contraente ai sensi dell'Art.183 comma 15 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, non sia valutata di pubblico interesse;
- cessa automaticamente al momento della presentazione da parte del Contraente ed a favore della Stazione Appaltante, della garanzia provvisoria prevista dall'Art. 183 comma 13 primo periodo e da rilasciarsi ai sensi dell'art. 93 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. (in caso di indizione della Gara di cui all'Art. 183 comma 15 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.);

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti b), c), d) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante.

### Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fidejussione è pari al 2% dell'importo complessivo dell'investimento, così come previsto dall'Art. 93 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., ed il relativo valore è riportato nella Scheda Tecnica.

### Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.e rinuncia ad opporre le eccezioni di cui all'art. 1957 secondo comma cod.civ.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

### Art. 5 - Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione Appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

### Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

### Art. 7 - Premio

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

### Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

### Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il Contraente  
**APRA spa**  
Via Brodolini, 12 - Tel. 0731.22911  
60035 JESI (AN)  
C.F. e PIVA 02043510425

Il Garante  
**SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASS.NI**  
Agente Jesi  
**SIDERI E GIOACCHINI SNC**

☐ Copia per la Stazione Appaltante





# REALE MUTUA

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828  
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11  
10122 Torino (Italia) - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale  
e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N.9806  
Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di  
assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo  
Assicurativo Reale Mutua, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi.

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/49 - Gazz. Uff. 25/2/49 N. 46

PROGRAMMA AZIENDE

**POLIZZA FIDEIUSSORIA  
PER LA CAUZIONE  
PROVVISORIA**

ASSICURAZIONE CAUZIONI

AGENZIA DI JESI

CODICE	RAMO	NUMERO DI POLIZZA	NUMERO DI VARIAZIONE	SUB AGENZIA	P.	SIRE
642	50	2023/50/2667049		06		
COD. PROF.		CODICE FISCALE O PARTITA IVA		02043510425		
				C.A.P.		60035

CONTRAENTE APRA S.P.A.

DOMICILIO VIA BRODOLINI 12 - JESI (AN)

DECORRENZA CONTRATTO			SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			RATEAZIONE	INDICIZZAZIONE
g. 05	m. 05	a. 2023	g. 04	m. 11	a. 2023	a. 00	m. 6	g. 00	g. 04	m. 11	a. 2023	UNICO	NO
SOSTITUISCE LE POLIZZE				PAGATO AL		COASSICURAZIONE		NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	DELEGATARIA		INCASSATO AL
IN PARTE s/no	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA	m.	a.								%
						321,81		80,45	24,40	53,34	EURO 480,00		
						TOTALE PREMIO NETTO		ACCESSORI	DIRITTI	IMPOSTA	TOTALE RATE SUCCESSIVE		
											EURO		
TAC. RINNOVO	REG. PREMIO	TEMP.	T. PROD.	CODICE RISCHIO		RESCINDIBILE		RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA		CODICE DI AGGREGAZIONE
NO	NO			117				g.	m.	a.	Ag.	Ram.	N. Polizza
								Ag.	Ram.	N. Polizza			

## INFORMATIVA AL CONTRAENTE

(ai sensi dell'art. 123 del D.L.vo 17/3/1995 n. 175 e delle circolari ISVAP n. 303 del 2/6/1997 e n. 518/D del 21/11/2003)

La **SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI** fondata nel 1828, ha sede legale e sociale in Italia, Via Corte d'Appello, 11 - Torino. È autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925, n. 473. **Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana.** Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, **Numero Verde 800-320320** (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: [buongiornoale@realemutua.it](mailto:buongiornoale@realemutua.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP - Servizio tutela degli utenti** - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

**I diritti del beneficiario della polizza si prescrivono nel termine previsto dalla Legge per l'estinzione dell'obbligazione principale.**

**Gli altri diritti derivanti dal contratto si estinguono nel termine ordinario di prescrizione decennale.**

**Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.**

SCHEMA TIPO 1.1

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA

### Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti e conseguenti alla presentazione della proposta di cui all'Art.183 comma 15 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

### Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- decorre dalla data di presentazione della Proposta di cui all'Art.183 comma 15 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;
- ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data su indicata;
- cessa automaticamente qualora, prima della scadenza del termine di cui al punto b) che precede, la Proposta, presentata alla Stazione Appaltante dal Contraente ai sensi dell'Art.183 comma 15 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, non sia valutata di pubblico interesse;
- cessa automaticamente al momento della presentazione da parte del Contraente ed a favore della Stazione Appaltante, della garanzia provvisoria prevista dall'Art. 183 comma 13 primo periodo e da rilasciarsi ai sensi dell'art. 93 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. (in caso di indizione della Gara di cui all'Art. 183 comma 15 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.);

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti b), c), d) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante.





# REALE MUTUA

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828  
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11  
10122 Torino (Italia) - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale  
e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N.9806  
Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di  
assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo  
Assicurativo Reale Mutua, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi.

PROGRAMMA AZIENDE

**POLIZZA FIDEJUSSORIA  
PER LA CAUZIONE  
PROVVISORIA**

ASSICURAZIONE CAUZIONI

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/49 - Gazz. Uff. 25/2/49 N. 46

### **Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fidejussione è pari al 2% dell'importo complessivo dell'investimento, così come previsto dall'Art. 93 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., ed il relativo valore è riportato nella Scheda Tecnica.

### **Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia ad opporre le eccezioni di cui all'art. 1957 secondo comma cod. civ.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

### **Art. 5 - Surrogazione**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione Appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

### **Art. 6 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

### **Art. 7 - Premio**

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

### **Art. 8 - Foro competente**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

### **Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA CONTRAENTE E GARANTE**

Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.1. "Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria", parte integrante dello Schema Tipo 1.1., il Garante ha costituito la garanzia prevista ai dell'Art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (a corredo delle Proposte di cui all'art. 183 comma 15 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii), e da rilasciarsi ai sensi dell'Art. 93 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;

– le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

**Art. 10- Regresso** – Il Contraente si impegna a corrispondere direttamente alla Stazione Appaltante le somme da quest'ultima eventualmente richieste in dipendenza della presente garanzia fideiussoria, tenendo indenne la Società da ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante; in ogni caso, il Contraente riconosce che la Società, in caso di avvenuto pagamento, avrà diritto di attivare l'azione di rivalsa anche nell'eventualità in cui il Contraente avesse nel frattempo ottenuto un provvedimento di urgenza a termini dell'art. 700 c.p.c e, comunque, il Contraente si impegna a rimborsare al Garante, a semplice richiesta, tutte le somme da questa eventualmente versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate), con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Garante..

**Art. 11 – Rifiuto della proroga della garanzia – Esonero da responsabilità del Garante -Rinuncia al risarcimento** – Al momento della eventuale richiesta di rinnovo della presente garanzia da parte della Stazione Appaltante, il Garante, potrà rifiutarsi di concedere tale proroga ovvero riservarsi di concederla previo ottenimento, da parte del Contraente e/o dai suoi coobbligati, della copertura totale o parziale dell'importo garantito dalla presente polizza nei modi ed alle condizioni previste dall'art. 12 che segue.





# REALE MUTUA

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828  
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11  
10122 Torino (Italia) - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale  
e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N.9806  
Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di  
assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo  
Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

PROGRAMMA AZIENDE

**POLIZZA FIDEJUSSORIA  
PER LA CAUZIONE  
PROVVISORIA**

ASSICURAZIONE CAUZIONI

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/49 - Gazz. Uff. 25/2/49 N. 46

Il rifiuto del Garante (o la sua disponibilità con riserva) non comporterà alcuna responsabilità in capo allo stesso e il Contraente rinuncia sin da ora a vantare od opporre alcuna pretesa risarcitoria.

**Art. 12- Liberazione dalla garanzia /Deposito cautelativo** - Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 che precede, il Garante, in qualsiasi momento, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 C.C., potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dalla stessa e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, l'immediato pagamento degli importi oggetto della presente polizza, in tutto o in parte, nella misura e con le modalità indicate dal Garante stesso, mediante deposito presso Banca Reale, corrente in Torino, C.so Vittorio Emanuele II nr. 101, di somme o di titoli di gradimento e/o mediante prestazione di altra idonea garanzia, anche reale, al verificarsi di anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) chiamata in garanzia sulla presente polizza o su altre stipulate dal Contraente e/o dei Coobbligati con il Garante;
- b) protesti a carico del Contraente e/o dei Coobbligati, ingiunzioni, sequestri, ipoteche giudiziali a suo e/o a loro carico, qualsiasi altra manifestazione di sua e/o loro insolvenza oltre che ogni ipotesi di peggioramento della situazione economico-finanziaria del Contraente e/o dei Coobbligati tali da costituire pregiudizio rispetto ad all'eventuale azione di rivalsa di cui all'art. 10 che precede;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente o di un suo ramo, senza la preventiva approvazione del Garante;
- d) ogni ipotesi di ritardo o di inadempimento agli obblighi di cui al rapporto garantito;
- e) violazioni da parte del Contraente di prescrizioni normative e regolamentari inerenti alla procedura di affidamento;
- f) perdita dei requisiti e della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la partecipazione alla gara da parte del Contraente;
- g) ritardato o mancato pagamento dei premi al Garante, anche se per polizze diverse dalla presente polizza fideiussoria;
- h) verifica di escussioni a danno del Garante su polizze fideiussorie emesse nell'interesse del Contraente e/o dei Coobbligati, fatta salva l'ipotesi in cui la stessa e/o gli stessi fornisca o forniscano la prova liquida della evidente abusività della escussione;
- i) qualunque evento che renda applicabile il disposto normativo di cui all'art. 1461 c.c.

Le somme e/o i titoli depositati presso Banca Reale e/o le altre garanzie resteranno vincolati fino a liberazione totale di ogni obbligazione del Garante, anche per esborsi a titolo di spese di qualsiasi genere in dipendenza della presente polizza fideiussoria ed in ogni caso fino a quando il Garante non sia stata espressamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, allorché restituirà le somme.

Il Contraente autorizza irrevocabilmente il Garante ad utilizzare le somme, comunque vincolate o realizzate giudizialmente, per effettuare il pagamento alla Stazione Appaltante della somma garantita, senza che il Contraente possa sollevare eccezioni in merito.

Il presente articolo ha valore esclusivamente per quanto concerne i rapporti tra il Garante ed il Contraente e pertanto, esso non potrà in alcun caso essere opposto dal Garante alla Stazione Appaltante.

**Art. 13 - Imposte e tasse** - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

**Art. 14 - Forma delle comunicazioni al Garante - Foro competente** - Fermo quanto previsto dagli artt. 6 e 8 delle Condizioni che regolano il rapporto con la Stazione Appaltante, tutte le comunicazioni o notifiche al Garante, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione del Garante, quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza ovvero quello dove ha sede o residenza il Contraente.

**Art. 15 - Mancata accettazione della polizza** - Il Garante ha predisposto la presente garanzia sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e la conformità alla normativa applicabile oltre che a quanto previsto dalla Stazione Appaltante ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

Emessa in quattro copie ad un solo effetto a Jesi, il 04/05/2023







# REALE MUTUA

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828  
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11  
10122 Torino (Italia) - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale  
e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N.9806  
Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di  
assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo  
Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

PROGRAMMA AZIENDE

POLIZZA FIDEJUSSORIA  
PER LA CAUZIONE  
PROVVISORIA

ASSICURAZIONE CAUZIONI

**APRA spa**  
IL CONTRAENTE  
Via Brodolini, 12 - Tel. 0731.22911  
60035 JESI (AN)  
C.F. e PIVA 02043510425

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/49 - Gazz. Uff. 25/2/49 N. 46

**SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI**

**SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI**

Agenzia Jesi

**SIDERI e GIOACCHINI SNC**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni Generali: **Art. 10** (Regresso - Rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste all'art. 1952 C.C.); **Art. 11** (Rifiuto della proroga della garanzia - Esonero da responsabilità del Garante - Rinuncia al risarcimento); **Art. 12** (Liberazione dalla garanzia / Deposito cautelativo); **Art. 14** (Foro competente); **Art. 15** (Idoneità della cauzione - Esclusione di responsabilità del Garante).

**APRA spa**  
IL CONTRAENTE  
Via Brodolini, 12 - Tel. 0731.22911  
60035 JESI (AN)  
C.F. e PIVA 02043510425

Buon giorno Reale  
**800-320320**  
lunedì-sabato 8-20

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota informativa Mod. 5057 VAR



Il premio è stato incassato il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
(l'Agente, Subagente od Esattore)

**APRA spa**  
Via Brodolini, 12 - Tel. 0731.22911  
60035 JESI (AN)  
C.F. e PIVA 02043510425

Il presente Modulo di polizza Mod. 5103 CAU è composto da n. 4 pagine

pag. 4/4

☐ Copia per il Garante

☒ Copia per il Contraente

☐ Copia per l'Agenzia



**PATTUIZIONE SPECIALE TRA**

APRA S.P.A., in persona del suo legale rappresentante, Amministratore Delegato Sig. FIORDELMONDO GIANFRANCO, con sede in JESI, C.F. e P.IVA 02043510425; (di seguito '**Contraente**')  
  
e

Società Reale Mutua di Assicurazioni, in persona di un suo Agente Capo Procuratore, SIDERI ALESSANDRO, con sede in Via Corte d'Appello 11, Torino P.IVA 00875360018 (di seguito "**la Società**");

**PREMESSO**

- che il Contraente ha richiesto alla Società l'emissione della polizza provvisoria nr. 2023/50/2667049 prevista dall'art. 183, comma 15, del Dlgs 50/2016 (di seguito "**Polizza Provvisoria**") e rilasciata ai sensi dell'art. 93 del medesimo decreto dalla Società al Contraente a favore del Beneficiario per una somma massima assicurata di Euro 95.943,36;
- **che il Contraente prende fin da ora atto che, in caso di aggiudicazione della gara, ed in ogni caso come condizione subordinante alla emissione della Polizza Definitiva, dovrà presentare alla Società l'impegno di una Compagnia di Assicurazioni o di una Banca al rilascio della Polizza per la gestione; in alternativa, l'emissione di tale ultima polizza potrà essere valutata dalla Società solo ed esclusivamente nel caso in cui essa verrà accettata dal Beneficiario di polizza con una durata massima non superiore a 2 anni, senza tacito rinnovo, e con la specifica previsione che il mancato rinnovo della garanzia stessa non potrà costituire motivo di incameramento della fideiussione da parte del Beneficiario.**

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti, Contraente e Società, come sopra rappresentate e domiciliate, dando atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Pattuizione Speciale e

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE****1) Dichiarazione di conformità della Polizza Provvisoria**

Il Contraente dichiara di avere esaminato la Polizza Provvisoria nr. 2023/50/2667049 e di avere constatato che la stessa è conforme alle richieste dallo stesso formulate e alle previsioni contenute negli atti di gara e che quindi non richiede sia apportata alcuna modifica o integrazione.

La Società, pertanto, non assume alcuna responsabilità per clausole o condizioni non accettate dal beneficiario.

**2) Obbligo di versamento a carico del Contraente**

Se, in corso di vigenza della Polizza Provvisoria si dovesse verificare anche uno solo degli avvenimenti descritti di seguito, il Contraente ed i Coobbligati saranno obbligati a versare alla Società un importo pari alla somma massima assicurata, entro 15 giorni dalla richiesta della Società. Tale obbligo sussisterà nei seguenti casi:

- a) protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteca giudiziale su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di insolvenza a carico del Contraente e/o di una delle imprese costituenti il Contraente;
- b) cessione totale o parziale o affitto a terzi dell'azienda del Contraente o di un suo ramo significativo a società non facenti parte del gruppo aziendale di appartenenza, senza la previa approvazione della Società, che non potrà essere irragionevolmente negato;
- c) inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente i, volta a realizzare un accordo di ristrutturazione/dilazione del debito o di sua riduzione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- d) perdita da parte del Contraente di uno dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- e) sequestri penali, commissariamento, nomina di Amministratore Giudiziario del Contraente;
- f) escussione di garanzie fideiussorie prestate nell'interesse del Contraente per rapporti analoghi a quello garantito con la Polizza Provvisoria di cui alla presente Pattuizione;
- g) rescissione in danno del Contraente o, di un contratto pubblico, anche se garantito da altro fideiussore, per accertati gravi e reiterati inadempimenti.

Le somme versate saranno trattenute dalla Società ed utilizzate in tutto o in parte per adempiere alle eventuali obbligazioni derivanti dalla Polizza Provvisoria e, una volta che la essa sia estinta, il residuo sarà riassegnato al soggetto solvente incrementato dell'importo netto corrisposto alla Società per interessi sulla somma depositata dall'Istituto Bancario presso il quale la Società ha depositato gli importi ricevuti.

### 3) Coobbligazioni

Il Contraente si impegna a consegnare alla Società, la coobbligazione di:

- a) ----- con sede in ----- C.F. -----
- b) ----- con sede in ----- C.F. -----

La coobbligazione sarà formalizzata secondo i normali testi in uso presso la Società, che il Contraente dichiara di conoscere, contenenti l'impegno solidale dei coobbligati con il Contraente e con gli altri coobbligati a favore della Società, con pagamento a prima richiesta e rimossa ogni eccezione.

Ogni coobbligazione avrà durata fino a svincolo da parte della Società, successivo alla liberazione della Polizza Provvisoria.

Il Contraente dichiara di avere acquisito fino ad ora il consenso dei soggetti indicati sopra alla sottoscrizione della coobbligazione per il caso di emissione della 2° Polizza Provvisoria e per il caso di aggiudicazione dell'appalto da parte del Contraente stesso

### 4) Corrispettività dei reciproci impegni

Il Contraente dà atto e conviene che le obbligazioni assunte agli articoli che precedono devono considerarsi in rapporto di corrispettività con gli impegni rinvenienti a carico della Società dall'emissione della polizza



provvisoria e riconosce che la loro tempestiva, corretta e integrale esecuzione è condizione essenziale per richiedere/conseguire l'adempimento degli impegni dell'altra parte.

Jesi, 04/05/2023

p. Società Reale Mutua di Assicurazioni

Un Agente Capo Procuratore

**SOC. REALE MUTUA DI ASS.NI**

Agenzia Jesi

**SIDERI e GIOACCHINI SNC**

Il Contraente

p. APRA S.p.A.

**APRA spa**

Via Brodolini, 12 - Tel. 0731.22911

60035 JESI (AN)

C.F. e P.IVA 02043510425

Sottoscrizioni espresse

Ai sensi dell'art. 1341 CC il Contraente dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole della suestesa appendice:

**art. 1) Dichiarazione di conformità della Polizza Provvisoria ed esclusione di responsabilità della Società; art. 2) Obbligo di versamento a carico del Contraente; art 3) coobbligazioni; art 4) corrispettività dei reciproci impegni.**

Il Contraente

P. APRA S.p.A.

**APRA spa**

Via Brodolini, 12 - Tel. 0731.22911

60035 JESI (AN)

C.F. e P.IVA 02043510425





# REALE MUTUA

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828  
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11  
10122 Torino (Italia) - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale  
e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N.9806  
Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di  
assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo  
Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/49 - Gazz. Uff. 25/2/49 N. 46

PROGRAMMA AZIENDE

**POLIZZA FIDEJUSSORIA  
PER LA CAUZIONE  
PROVVISORIA**

ASSICURAZIONE CAUZIONI

**POLIZZA FIDEJUSSORIA** prevista ai sensi dell'Art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (a corredo delle Proposte di cui all'art. 183 comma 15 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii), e da rilasciarsi ai sensi dell'Art. 93 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

**SCHEMA TIPO 1.1  
SCHEDA TECNICA 1.1**

**GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.1 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia fidejussoria n. 2023/50/2667049	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.) AGENZIA DI JESI - 642
---	--

Contraente (Obbligato principale) APRA S.P.A.	C.F./P.I. 02043510425/02043510425
--	--------------------------------------

Sede JESI	Via/p.zza n.civico VIA BRODOLINI 12	Cap 60035	Prov. AN
--------------	--	--------------	-------------

Stazione Appaltante (Beneficiario) PROVINCIA DI RIMINI	Sede VIA DARIO CAMPANA 64 - 47922 RIMINI (RN)
---	---

Data Presentazione Proposta 05/05/2023	Mandato al prosieguo dell'iter autorizzativo
---	--

Descrizione opera PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER IL PROGETTO DENOMINATO: RIMINI DIGITAL INNOVATION COMMUNITY - L'ECOSISTEMA TECNOLOGICO, INNOVATIVO E DIGITALE DELLA PROVINCIA DI RIMINI	Luogo di esecuzione PROVINCIA DI RIMINI
---	--

Costo complessivo massimo previsto dell'investimento 4.797.168,04	Somma garantita 2% costo compl. previsto dell'investimento 95.943,36
---	---

Data inizio garanzia fidejussoria v. art. 2 Schema Tipo 1.1	Data cessazione garanzia fidejussoria v. art. 2 Schema Tipo 1.1
--	--

**PREMIO PER IL PERIODO DAL 05/05/2023 AL 04/11/2023 EURO 480,00**

Emessa in quattro copie ad un solo effetto in Jesi li 04/05/2023

Il Contraente

**APRA spa**

Via Brodolini, 12 - Tel. 0731.22911

60035 JESI (AN)

C.F. e P.IVA 02043510425

Il Garante **REALE MUTUA DI ASS.NI**

Agenzia Jesi

**SIDERI & GIOACCHINI SNC**

☒ Copia per la Stazione Appaltante

☐ Copia per il Garante

☐ Copia per il Contraente

☐ Copia per l'Agenzia



SCHEMA TIPO 1.1

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA

**Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti e conseguenti alla presentazione della proposta di cui all'Art.183 comma 15 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

**Art. 2 - Durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- decorre dalla data di presentazione della Proposta di cui all'Art.183 comma 15 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;
- ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data su indicata;
- cessa automaticamente qualora, prima della scadenza del termine di cui al punto b) che precede, la Proposta, presentata alla Stazione Appaltante dal Contraente ai sensi dell'Art.183 comma 15 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, non sia valutata di pubblico interesse;
- cessa automaticamente al momento della presentazione da parte del Contraente ed a favore della Stazione Appaltante, della garanzia provvisoria prevista dall'Art. 183 comma 13 primo periodo e da rilasciarsi ai sensi dell'art. 93 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. (in caso di indizione della Gara di cui all'Art. 183 comma 15 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.);

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti b), c), d) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante.

**Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fidejussione è pari al 2% dell'importo complessivo dell'investimento, così come previsto dall'Art. 93 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., ed il relativo valore è riportato nella Scheda Tecnica.

**Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.e rinuncia ad opporre le eccezioni di cui all'art. 1957 secondo comma cod.civ.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

**Art. 5 - Surrogazione**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione Appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 6 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

**Art. 7 - Premio**

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

**Art. 8 - Foro competente**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

**Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il Contraente  
**APRA spa**  
Via Brodolini, 12 - Tel. 0731.22911  
60035 JESI (AN)  
C.F. e RIVA 02043510425

☒ Copia per la Stazione Appaltante

Il Garante

SOC. REALE MUTUA DI ASS.NI  
Agenzia Jesi  
**SIDERI e GIOACCHINI SNC**